

CIRCOLARE N. 36/2020

7 OTTOBRE 2020

Sommario:

- 1- Lotteria degli scontrini dal 2021;**
- 2- Rinvio secondo acconto 2020;**
- 3- Sospensione delle attività di riscossione**

1 – Lotteria degli scontrini dal 2021

La Lotteria degli scontrini partirà ufficialmente dal 1° gennaio 2021. Sarà strutturata su diversi binari, con premi differenziati per chi paga con carta di credito/debito e per chi paga in contanti. Nel primo caso è prevista un'estrazione annuale da 5 milioni di euro e 10 estrazioni mensili da 100.000 euro. A queste dovrebbe aggiungersi l'estrazione settimanale, con premi di 25.000 euro.

Per quanto concerne invece i pagamenti in contanti, il premio finale sarà di 1 milione di euro e ci saranno estrazioni a cadenza quadrimestrale da 30.000 euro ciascuna. Anche in questo caso dovrebbero essere previste delle estrazioni settimanali i cui premi dovrebbero essere di 5.000 euro.

Potranno partecipare alla lotteria tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che effettuano acquisti fuori dall'esercizio di impresa, arte o professione. La partecipazione sarà facoltativa, solo chi comunicherà il codice al commerciante concorrerà alle estrazioni. Per ottenere il detto codice sarà necessario accedere al sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it. La richiesta del codice non necessita di credenziali per l'accesso ai servizi online. Tuttavia, per visualizzare i biglietti e controllare le eventuali vincite, saranno necessarie le credenziali Fisconline o, in alternativa, le credenziali SPID o la smartcard.

Il codice, così come i dati relativi alla vendita saranno poi trasmessi all’Agenzia delle Entrate dal commerciante. Nel caso in cui il venditore si rifiutasse di indicare i dati, il cliente potrà segnalarlo all’Agenzia, non sono previste sanzioni pecuniarie.

Anche gli esercenti potranno avere benefici dalla lotteria degli scontrini, se connessi ad incassi avvenuti con moneta elettronica. A loro favore sarà prevista un’ estrazione di fine anno con un premio di 1 milione di euro ed estrazioni mensili con premi di 20.000 euro. Inoltre in caso di vincita del consumatore verrà attribuito un premio anche all’esercente.

2 – Rinvio secondo acconto 2020

L’art. 98 del c.d. “Decreto Agosto” ha disposto la proroga del versamento della seconda rata dell’acconto sulle imposte dei redditi 2020, previsto come al solito al 30 novembre. Il rinvio è stato disposto al 30 aprile 2021.

Non tutti i contribuenti potranno beneficiare della proroga. Infatti, secondo quanto disposto dall’art. 98, sarà necessario aver subito un calo del fatturato di almeno il 33% nel primo semestre 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga dei versamenti, al verificarsi delle condizioni suddette, varrà anche per coloro che hanno aderito al regime forfettario ed al vecchio regime dei minimi.

3 – Sospensione delle attività di riscossione

Il sopra richiamato Decreto Agosto prevede, all’art. 104, il differimento al 15 ottobre del termine finale di sospensione dell’attività di riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Sono pertanto differiti i pagamenti delle cartelle di pagamento, avvisi di addebito ed avvisi di accertamento affidati all’agente della riscossione in scadenza dall’8 marzo al 15 ottobre 2020. Anche in caso di rateizzazioni in essere, le rate scadenti nel periodo 8 marzo – 15 novembre sono sospese.



Dott. Eros CECCHERINI

Dottore Commercialista – Revisore Legale dei Conti

Dott. Simone SECCI

Dottore Commercialista – Revisore Legale dei Conti

Dott.ssa Gaia CECCHERINI

Dottore Commercialista – Revisore Legale dei Conti

Dott.ssa Antonella SCHIPANI

Dottore Commercialista – Revisore Legale dei Conti

Dott. Samuele GUERRINI

Dottore Commercialista – Revisore Legale dei Conti

Per tutti questi atti la nuova scadenza è il 30 novembre 2020. Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione oppure, per le cartelle non ancora dilazionate, tramite rateizzazione, da presentare entro il 30 novembre.

Sono altresì sospese fino al 15 ottobre le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione, nonché le attività di pignoramento presso terzi.

I PROFESSIONISTI DELLO STUDIO